

334803



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento *novantatré* il giorno *uno*del mese di *febbraio*

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

IL PRESIDENTE
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

persona del legale rappresentante Sig. *IL PRESIDENTE*
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

ed il Sig.

Cod. Fisc. *57N55T56P292103C* nato a *TERTRE (BELGIO)*il *29.09.1956* coniugato con *Liquoriello Liriane*Cod. Fisc. *GNMULN58B527600P*nata a *Buenos-Ayres* il *12.02.1958*

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedi-
mento di assegnazione del *3.7.1988*, concede in

locazione semplice al Sig.

l'alloggio sito in

alla Via

civico n.

Edif.

scala

int.

piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(All. A).

Art. 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a _____ il _____, e depositato per Notaro _____ in _____, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L. 132.638, _____ e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese



Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

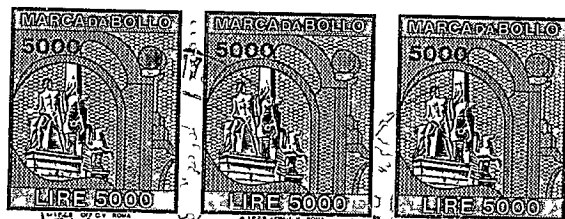
Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui.

IL PRESIDENTE
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

Rossario Sebastiani
Giuseppe L...

	Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si ri-	
	solve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'as-	
	segnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ov-	
	vero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente	
	contratto e dal regolamento generale.	
	Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'as-	
	segnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera rac-	
	comandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio	
	e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dal-	
	lo IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di	
	manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.	
	Art. 8	
	L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e	
	impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento gene-	
	rale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto.	
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione	
	alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, doves-	
	sero essere apportate.	
	L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per	
	la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la	
	rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione de-	
	gli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra	
	gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e	
	della manutenzione.	



Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del rego-

lamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere

essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per

patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'imme-

diata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e

dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni

regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla

consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il

rimborso delle spese di ogni genere.

IL PRESIDENTE
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

Rosario Sebastiani
Giuseppe Leone

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del
presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite
in parti uguali tra IACP e assegnatario.

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleg-
gono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che
sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o ineren-
te ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e
29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui -

all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

li

L'ASSEGNETARIO

Papalardo Pietro

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Giuseppina Leone

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE
(*Dott. ing. Antonio LONGO*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNETARIO

Papalardo Pietro

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Giuseppina Leone



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI CONSEGNA

Il predetto alloggio si compone di n... .. vani, di cucina, bagno, ingresso, cantina, garage per complessivi mq......

Osservazioni dell'assegnatario

11

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Assegnatario